

**Parma, 06 novembre 2020**

**OGGETTO: Covid-19 Disposizioni organizzative a seguito dell'emanazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, del D.L. 125 del 7 ottobre 2020 e del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, del Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre e del D.P.C.M. del 03.11.2020.**

**Il Direttore**

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e dell'entrata in vigore del D.L. 125 del 7 ottobre 2020, che prevede la proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio 2021;

**VISTE** le disposizioni emanate dalle Regioni Istitutrici dell'Agenzia relative all'emergenza sanitaria covid-19;

**TENUTO CONTO** che la crisi in corso impone l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;

**PRESO ATTO CHE** l'Agenzia cura la gestione del reticolo principale del maggior bacino idrografico italiano occupandosi, essenzialmente, di sicurezza idraulica, demanio idrico e navigazione fluviale;

**RICHIAMATA** la disposizione del 31.07.2020 e tutti gli atti direttoriali nella stessa indicati;

**VISTO** l'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modifiche nella Legge 77/2020;

**PRESO ATTO:**

- del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 che prevede all'art. 1 comma 1 la proroga dello stato emergenziale fino al 31 gennaio 2021;
- delle circolari del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 2 del 1 aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;
- del protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19 del 24 luglio 2020 "rientro in sicurezza", sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le OO.SS;
- del DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato in G.U. n. 253 del 13.10.2020 ed in particolare il comma 1 lettera e) in tema di igiene, il comma 2 in tema di sicurezza dei dipendenti negli uffici pubblici e il comma 3 in tema di incentivazione al lavoro agile, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34;
- del DPCM 18 ottobre 2020 che prevede che nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
- del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 che disciplina la modalità di lavoro agile nella pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 e prevede che le Pubbliche Amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con le qualità e l'effettività del servizio erogato;

**PRESO ATTO** altresì del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020 che all'art. 5 dispone, fra l'altro, quanto segue:

- comma 3: “Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- comma 4: “Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
  - a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
  - b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;
- comma 5: Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati;
- comma 6: È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto;

**RITENUTO** necessario aggiornare le vigenti misure organizzative al fine di adeguarle alla normativa sopravvenuta tesa ad incentivare il lavoro agile come strumento per fronteggiare la nuova crescita dei contagi da Covid-19 e per tutelare la salute dei lavoratori, limitando la presenza presso la sede di servizio per almeno 2/5 giornate per ciascun dipendente in presenza in ufficio e consentendo al massimo 3/5 giorni a settimana il lavoro da remoto; ferma restando la possibilità del dirigente di valutare e motivare in maniera specifica, caso per caso, per il tempo che si ritiene necessario e dietro giustificazione del dipendente, la concessione di deroghe nei seguenti casi:

- dipendenti in condizioni di disabilità oppure con figli o congiunti in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- per i lavoratori affetti da patologie in corso tali da esporli ad un maggiore rischio di contagio (es trapiantati, immunodepressi ecc. situazione da attivarsi tramite il dirigente e su valutazione finale del medico competente);
- dipendente sul quale grava la cura dei figli minori fino a 14 anni, anche in conseguenza della sospensione o contrazione dei servizi delle scuole e asili;
- i dirigenti possono accordare specifiche e ulteriori flessibilità al personale sulla base di motivate richieste di carattere personale o familiare con particolare riferimento alle condizioni dei

dipendenti residenti in provincia diversa da quella di servizio, con almeno 50 Km di distanza dalla sede di lavoro;

- i dirigenti possono accordare specifiche e ulteriori flessibilità in deroga alla presenza presso la sede di servizio al personale sulla base di motivate situazioni di criticità legate all'emergenza epidemiologica, assicurando nel contempo la continuità e l'efficienza dei servizi;

**VALUTATA** la necessità di evitare assembramenti di personale in fase di entrata e uscita dal servizio, può essere introdotta un'ulteriore flessibilità oraria in uscita a partire dalle ore 12.

**ACQUISITE** le certificazioni del medico competente in merito alle fattispecie di lavoratori per i quali sussistono le condizioni di fragilità;

**RITENUTO** inoltre di stabilire che fino al 31.01.2021 le riunioni vengono organizzate in modalità a distanza, salvo i casi di motivate ragioni, e che le trasferte fisiche del personale siano limitate ai casi di assoluta necessità;

Dispone

- le misure indicate in premessa restano in vigore fino al 31 gennaio 2021, salvo diverse disposizioni;
- lo smart working straordinario è prorogato al 31 gennaio 2021. Lo smart working viene attivato anche su istanza del dipendente, inoltrata al Dirigente competente e da questi assentita, utilizzando il modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito web aziendale, alla sezione "Emergenza coronavirus";
- i dirigenti, nelle aree di rispettiva competenza, mantengono aggiornato l'elenco delle attività da rendere necessariamente in presenza rispetto a quelle che possono essere svolte in modalità agile, allegato alla presente disposizione nella versione aggiornata ad oggi;
- l'applicazione delle misure previste dal protocollo di regolamentazione e dalle normative vigenti in materia di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- i dirigenti altresì dovranno, se necessario, aggiornare le relative deroghe consentite per coloro che svolgono il lavoro in modalità agile di cui alla presente disposizione.

La presente disposizione verrà inviata a tutto il personale dell'Agenzia ed ai soggetti competenti.

Si porgono cordiali saluti.

**IL DIRETTORE**

Ing. Luigi Mille

(documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)